

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/96 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine per quanto riguarda la campagna di commercializzazione e il premio di destagionalizzazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽⁴⁾, la campagna di commercializzazione inizia il primo lunedì del mese di aprile; che l'esperienza dimostra che è preferibile che la campagna di commercializzazione abbia inizio il 1° luglio di ogni anno e finisca il 30 giugno dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4c, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sulla situazione del settore delle carni bovine e in particolare sul funzionamento di alcune misure del nuovo regime di premi istituito dalla riforma; che in base alle conclusioni di tale relazione è necessario adattare di conseguenza il regolamento suddetto;

considerando che il premio di destagionalizzazione di cui all'articolo 4c del regolamento (CEE) n. 805/68 ha favorito un netto aumento del numero di bovini maschi castrati macellati fuori del periodo annuale di fine pascolo; che, per le condizioni naturali e le strutture di produzione specifiche, l'Irlanda e, in misura inferiore, l'Irlanda del Nord sono le regioni ove maggiormente si riscontrano gli effetti della stagionalizzazione delle macellazioni; che per tale motivo la concessione del premio in una parte dell'isola e non nell'altra crea perturbazioni nei rispettivi mercati e può favorire scambi di animali non desiderati per motivi sanitari; che è pertanto opportuno che, qualora sia superato il tasso per la concessione del premio in Irlanda o in Irlanda del Nord, si applica il premio in Irlanda e in Irlanda del Nord; che tuttavia, quando non viene raggiunto il limite necessario per beneficiare del premio, è opportuno accordare agli Stati membri interessati dalla stagionalizzazione la facoltà di continuare a concedere il premio suddetto, ma imputandolo al proprio settore produttivo e riducendo parallela-

mente l'importo previsto per la seconda quota del premio speciale; che dal testo attuale si potrebbe desumere che, per beneficiare del premio, l'animale deve essere macellato l'anno successivo a quello in cui è stato concesso il premio speciale, sicché è necessario, non essendo ciò auspicabile, sopprimere il riferimento all'anno successivo; che tutti gli elementi summenzionati inducono a mantenere il premio di destagionalizzazione, dopo averne migliorato alcuni aspetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, la campagna di commercializzazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.»

2) All'articolo 4c,

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora in uno Stato membro il numero di bovini maschi castrati macellati durante il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre sia superiore al 35 % dell'insieme dei bovini maschi castrati macellati annualmente, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un premio addizionale al premio speciale concesso a norma dell'articolo 4b (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se il tasso di cui sopra è raggiunto in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per accertare il superamento del tasso del 35 %, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del secondo anno precedente l'anno in cui viene macellato l'animale che beneficia del premio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.»;

b) al paragrafo 2, i termini «dell'anno successivo» sono sostituiti ogni volta dai termini «dell'anno».

⁽¹⁾ GU n. C 125 del 27. 4. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 166 del 10. 6. 1996.

⁽³⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96 (GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9).

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1 non viene raggiunta, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione e il cui numero di bovini maschi castrati prodotti supera il 60% dell'insieme di bovini maschi prodotti, possono decidere di concedere questo premio al tasso del 60% degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso l'importo della seconda quota del premio speciale applicabile ai bovini maschi castrati, concesso in tale Stato membro a norma dell'articolo 4b, verrà ridotto in modo da rendere la misura finanziariamente neutra per l'anno finanziario in causa. Tale riduzione verrà fissata

secondo la procedura prevista all'articolo 27, prima del pagamento definitivo della seconda quota del premio.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati congiuntamente nel calcolo del numero di bovini maschi prodotti e, di conseguenza, del beneficio del premio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. COVENEY